

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del .. (avamprogetto del 22.9.2014)

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

l'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi¹ è modificata come segue:

Art. 4 lett. b e c

Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
b. <i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
c. <i>impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco, se non è già incluso in un'autorizzazione di cui alla lettera a</i>	<i>autorità cantonale</i>

L'elenco degli allegati è modificato come segue:

- 1.1 Inquinanti organici persistenti
- 1.2 Composti organici alogenati
- 2.2a Disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente
- 2.6a Spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria
- 2.7 Prodotti disgelanti e additivi salini

¹ RS 814.81

II

¹Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2.2a e 2.6a secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 1.1 e 1.2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

³ Gli allegati 1.9, 2.1, 2.2, 2.7, 2.9-2.11, 2.15, 2.16 e 2.18 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La cifra III dell'allegato dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici² è modificata come segue:

III. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Franchi

1	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
---	-----------------	-----------------

IV

¹ La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2015 con riserva del capoverso 2.

²Le seguenti modifiche entrano in vigore come segue:

- a. il 1° luglio 2015: allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 5 lettera a e capoverso 6 ORRPChim;
- b. il 21 agosto 2015: allegato 1.9 numero 3.2 capoverso 1 ORRPChim;
- c. il 1° maggio 2016: allegato 2.2a ORRPChim
- d. il 31 dicembre 2017: articolo 4, allegato 1,7 e allegato 2.6a ORRPChim nonché la modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

...

In nome del Consiglio federale svizzero,

La presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Allegato 1.1
(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

1 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego di:

- a. inquinanti organici persistenti di cui al numero 3;
- b. sostanze e preparati che contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

² Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro elementi contengono inquinanti organici persistenti di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

³ per l'esabromociclododecano (HBCDD) e i difenileteri bromati si applica l'allegato 1.9.

⁴ Per l'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) si applica l'allegato 1.16.

2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

- a. alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca;
- b. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili policlorati, prodotti a partire da oli esausti;
- c. alle sostanze e ai preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di alcani C10-C13, cloro).

² Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica agli oggetti e ai loro elementi con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di alcani C10-C13, cloro).

3 Elenco degli inquinanti organici persistenti vietati

- a. *Alifati alogenati*
 - esaclorobutadiene (n CAS 87-68-3);
 - alcani (n. CAS 85535-84-8);
 - acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS);

-
- esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri);
 - esabromociclododecano (HBCDD);
 - aldrina (n. CAS 309-00-2);
 - clordano (n. CAS 57-74-9);
 - clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);
 - dieldrina (n. CAS 60-57-1);
 - endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9);
 - endrina (n. CAS 72-20-8);
 - eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3);
 - mirex (n. CAS 2385-85-5);
 - toxafene (n. CAS 8001-35-2).
- b. *Benzeni alogenati*
- pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5);
 - esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1).
- c. *Bifenili e naftaline alogenati*
- bifenili policlorurati (n. CAS 1336-36-3 e altri);
 - esabromobifenile (n. CAS 36355-01-8);
 - naftaline policlorurate con formula $C_{10}H_nCl_{8-n}$ con $0 \leq n \leq 7$.
- d. *Difenileteri bromati*
- tetrabromodifeniletere con formula $C_{12}H_6Br_4O$;
 - pentabromodifeniletere con formula $C_{12}H_5Br_5O$;
 - esabromodifeniletere con formula $C_{12}H_4Br_6O$;
 - eptabromodifeniletere con formula $C_{12}H_3Br_7O$.
- e. Diclorodifeniltricloroetano (DDT).

Allegato 1.2
(art. 3)**Sostanze organiche alogenate****1 Divieti**

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego di:

- a. composti alogenati organici di cui al numero 3;
- b. sostanze e preparati che contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

² Non possono essere immessi sul mercato nuovi prodotti tessili e in pelle, se essi o i loro elementi contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

³ Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se essi o i loro elementi contengono sostanze di cui al numero 3 lettera f non solo come impurità inevitabile.

⁴ per i bifenili e le naftaline clorurati nonché per l'esabromobifenile si applica l'allegato 1.1.

2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

- a. alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca;
- b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai preparati che contengono simili sostanze, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi di sintesi e sono contenuti nei prodotti finali solo come impurità inevitabile;
- c. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti;
- d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene;
- e. all'immissione sul mercato e all'utilizzazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:
 1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
 2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
- f. all'immissione sul mercato e all'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.

² Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all'importazione di nuovi prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

3 Elenco delle sostanze organiche alogenate vietate

- a. *Sistemi aliciclici policiclici*
 - isodrina (n. CAS 465-73-6);
 - kelevan (n. CAS 4234-79-1);
 - strobane (n. CAS 8001-50-1);
 - telodrina (n. CAS 297-78-9).
- b. *Composti simili al DDT*
 - diclorodifenildicloroetilene (DDE);
 - diclorodifenildicloroetano (DDD);
 - metossicloro (n. CAS 72-43-5);
 - pertano (n. CAS 72-56-0);
 - dicofol (n. CAS 115-32-2).
- c. *Quintozene* (n. CAS 82-68-8).
- d. *Fenoli policlorurati e loro derivati*
 - pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i composti pentaclorofenossici;
 - tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetraclorofenossici.
- e. *Bifenili, terfenili e naftaline alogenati*
 - bifenili alogenati con formula $C_{12}H_nX_{10-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 9$
 - terfenili alogenati con formula $C_{18}H_nX_{14-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 13$
 - naftaline alogenate con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 7$.
- f. *Diarilalcani alogenati*
 - monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6);
 - monometildiclorodifenilmetano;
 - monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).
- g. *Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati*
 - 2,4,5-acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici;
 - acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici.

h. *1,2,4-Triclorobenzene (n. CAS 120-82-1).*

Allegato 1.7
(art. 3)

Mercurio

1 Divieti

1.1 Immissione sul mercato

¹ È vietata l'immissione sul mercato:

- a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico;
- b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati all'uso professionale o artigianale:
 1. barometri,
 2. igrometri,
 3. manometri,
 4. sfigmomanometri,
 5. estensimetri per l'uso in pletismografi,
 6. tensiometri,
 7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
 8. picnometri,
 9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento.

² I divieti di cui al capoverso 1 lettera b si applicano anche agli strumenti di misurazione che, pur non contenendo mercurio, richiedono tuttavia l'uso di mercurio per la loro utilizzazione.

³ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotti, se contenenti composti del mercurio:

- a. Prodotti fitosanitari;
- b. Prodotti biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi ³ nonché preparati e oggetti equipaggiati con tali prodotti biocidi;
- c. Pitture e lacche.

⁴ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti composti mercuriali nonché dei preparati contenenti tali composti mercuriali, se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento:

- a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4);
- b. propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5);

³ RS 813.12

- c. 2-etilesanoato di fenilmercurio(n. CAS 13302-00-6);
- d. ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5);
- e. neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3).

⁵ È inoltre vietata l'immissione sul mercato di oggetti, se essi o i loro elementi contengono composti mercuriali di cui al capoverso 4 e il loro contenuto in massa di mercurio negli oggetti o in loro elementi è pari o superiore allo 0,01 per cento.

⁶ Per l'immissione sul mercato di batterie, imballaggi e parti di imballaggi, veicoli e loro materiali e componenti, materiali a base di legno nonché di apparecchi elettrici o elettronici e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati da 2.15 a 2.18.

1.2 Utilizzazione

È vietata l'utilizzazione di:

- a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti mercuriali e preparati contenenti mercurio per la fabbricazione di sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, che, fatto salvo il numero 2.1 capoversi 1 e 2 di cui al numero 1.1 capoversi 1-5, non possono essere immessi sul mercato;
- b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro materiale da otturazione;
- c. mercurio (n. CAS 7439-97-6) nell'elettrolisi cloroalcalina;
- d. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti mercuriali e preparati contenenti mercurio come sostanze ausiliarie per sintesi chimiche su scala industriale.

2 Deroghe

2.1 Immissione sul mercato

¹ I divieti di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano:

- a. agli sfigmomanometri utilizzati come standard di riferimento per la convalida di sfigmomanometri esenti da mercurio;
- b. alle celle a punto triplo utilizzate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino;
- c. agli apparecchi che al 31 dicembre 2017 superavano i 50 anni d'età e sono considerati oggetti d'antiquariato o beni culturali;
- d. agli apparecchi destinati a esposizioni pubbliche per scopi culturali e storici.

² I divieti di immissione sul mercato di composti mercuriali di cui al numero 1.1 capoverso 4 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 5 non si applicano per l'utilizzazione a scopi di analisi e ricerca.

2.2 Concessione di ulteriori deroghe

¹Su domanda motivata, l'UFAM, d'intesa con l'UFSP, può concedere ulteriori deroghe a tempo determinato dal divieto di cui al numero 1.2 lettera d se:

- a. per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mercurio; oppure
- b. l'utilizzazione di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente sostenibile da una media impresa del settore economicamente sana;
- c. la quantità di emissioni di mercurio nell'ambiente viene ridotta al minimo e vengono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute delle persone e l'ambiente.

² Una domanda secondo il capoverso 1 deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni dell'utilizzazione per la quale se ne chiede l'autorizzazione;
- b. un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanenza del mercurio nell'ambiente e nei rifiuti;
- c. una valutazione dei rischi per la salute delle persone e per l'ambiente nonché le necessarie misure di protezione;
- d. un'analisi delle sostanze ausiliarie esenti da cloro e della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione;
- e. descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all'uso di sostanze contenenti mercurio.

³ Il paragrafo 1 non si applica per l'utilizzazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti mercuriali e preparati contenenti mercurio nella fabbricazione di acetaldeide e cloruro di vinile.

3 Disposizioni transitorie

Il divieto di cui al numero 1.1 lettera a non si applica agli strumenti di misurazione contenenti mercurio, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 31 dicembre 2017.

Allegato 1.9
(art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

N. 3

3 Esabromociclododecano

3.1 Definizioni

Sono considerati esabromociclododecani (HBCDD) con effetti ignifughi:

- a. esabromociclododecano (n. CAS 25637-99-4);
- b. 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (n. CAS 3194-55-6);
- c. α -esabromociclododecano (n. CAS 134237-50-6);
- d. β -esabromociclododecano (n. CAS 134237-51-7);
- e. γ -esabromociclododecano (n. CAS. 134237-52-8).

3.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. HBCDD;
- b. sostanze e preparati che contengono HBCDD non solo come impurità inevitabile.

² Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se le componenti trattate con materiale ignifugo contengono HBCDD non solo come impurità inevitabile.

3.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 3.2 non si applicano per gli impieghi a scopo di analisi e ricerca.

N. 4

4 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applica:

- a. alle parti trattate con sostanze ignifughe di oggetti, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 21 agosto 2015;
- b. ai pannelli isolanti in polistirene espanso o estruso per l'impiego in edifici, se i pannelli isolanti sono fabbricati interamente o in parte con cascami risultati dalla

lavorazione in edifici di pannelli isolanti, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° agosto 2015.

Allegato 1.17
(art. 3)

Sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

N. 5, capoverso 1

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

¹ Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione» con le disposizioni ivi previste.

N. di registrazione	Sostanza	Proprietà intrinseche alla base dei divieti	Periodo di transizione	Impieghi categorie di impiego esentati	Periodi di revisione
3.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Allegato 2.1
(art. 3)

Detersivi per tessili

N. 3 cpv. 3^{bis} e 4

3 Etichettatura particolare

^{3bis} Se è disponibile una denominazione INCI,⁴ i conservanti devono essere indicati secondo tale denominazione.

⁴ Se delle sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67, o da 69 a 92 nella colonna a dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009,⁵ vengono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento in peso, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nel regolamento.

⁴ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

⁵ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui cosmetici, GU L 342 de 22.12.2009, p 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014; GU L 107 del 10.4.2014, p. 5.

Allegato 2.2
(art. 3)

Prodotti di pulizia

N. 3 cpv. 3^{bis} e 4

3 Etichettatura particolare

^{3bis} Se è disponibile una denominazione INCI,⁶ i conservanti devono essere indicati secondo tale denominazione.

⁴ Se delle sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 67, o da 69 a 92 nella colonna a dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009,⁷ vengono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento in peso, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nel regolamento.

⁶ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

⁷ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui cosmetici, GU L 342 de 22.12.2009, p 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014; GU L 107 del 10.4.2014, p. 5.

Allegato 2.2a
(art. 3)

Disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente

Divieto

¹ Disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente, destinati all'uso in gabinetti, abitazioni, uffici o altri ambienti interni accessibili al pubblico, non possono essere immessi in commercio se il loro contenuto in massa di 1,4 diclorobenzene (n. CAS 106-46-7) è pari o superiore all'1 per cento.

² È altresì vietato l'impiego di 1,4-diclorobenzene per scopi di cui al capoverso 1.

Allegato 2.6a
(art. 3)

Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria

1 Divieto

È vietato lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria.

2 Deroghe

2.1 Sistemi di volo senza pilota

Il divieto di cui al numero 1 non si applica per lo spargimento di imenotteri parassiti (*Trichogramma brassicae* Bezdenko) con un velivolo senza pilota (drone) per la lotta contro la piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*) nel mais.

2.2 Ulteriori deroghe

I Cantoni possono emanare normative in deroga al divieto di cui al numero 1, ma devono garantire che uno spargimento dall'aria venga autorizzato dalle autorità cantonali solo se:

- b. lo spargimento da terra non è praticabile oppure lo spargimento dall'aria porta vantaggi per la protezione della salute delle persone o dell'ambiente;
- c. è garantita la protezione della salute delle persone e dell'ambiente.

3 Altri requisiti

Sono fatti salvi altri requisiti per lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria, in particolare secondo il diritto in materia di navigazione aerea e l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sui prodotti fitosanitari.⁸

⁸ RS 916.161

Allegato 2.7
(art. 3)

Prodotti disgelanti e additivi per salamoie

N. 1

1 Definizioni

¹ I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.

² Gli additivi per salamoie organici basati su sottoprodotti agricoli sono componenti delle salamoie destinati allo spargimento con la tecnica del sale umido o della salamoia, in particolare melasse dalla produzione di zucchero.

N. 3.1 cpv. 2 - 5

3.1 Limitazioni

² I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettere b, c oppure e possono essere impiegati soltanto negli aerodromi.

³ I prodotti disgelanti contenenti sostanze di cui al numero 2 lettera d possono essere impiegati solo negli aerodromi e su percorsi pedonali confinanti con aree verdi.

⁴ Gli additivi per salamoie organici basati su sottoprodotti agricoli possono essere impiegati solo se:

- a. lo spargimento della salamoia viene effettuato meccanicamente con la tecnica del sale umido; e
- b. il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 10 grammi per chilogrammo di sale umido.

⁵ Gli additivi per salamoie organici basati su sottoprodotti agricoli possono essere inoltre impiegati, in deroga al capoverso 4, sulle strade nazionali se:

- a. lo spargimento della salamoia viene effettuato meccanicamente con la tecnica della salamoia; e
- b. il carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 20 grammi per chilogrammo di salamoia.

N. 3.3 cpv. 2 lett. b

3.3 Impiego nel servizio invernale

² L'impiego di prodotti disgelanti nel servizio invernale è consentito:

- b. a titolo preventivo solo in condizioni meteorologiche critiche.

Allegato 2.9
(art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 2 cpv. 1 lett. e^{bis}

2 Divieti

¹ È vietata:

e^{bis}. l'immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo policiclico aromatico di cui alla lettera d numero 2 per chilogrammo di materia plastica se:

1. gli oggetti sono destinati al grande pubblico; e
2. nell'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo policiclico aromatico viene in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti periodi brevi con la pelle o con la cavità orale delle persone. Ciò vale in particolare per:
 - attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette,
 - elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori,
 - utensili per uso privato,
 - abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo, nonché
 - orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte.

N. 6 cpv. 5:

6 Disposizioni transitorie

⁵ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e^{bis} non si applica agli oggetti la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° maggio 2016.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 1 cpv. 4

1 Definizioni

⁴ Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione. Esso può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine «macchina frigorifera» designa un sistema compatto di generazione di freddo con uno o più circuiti del prodotto refrigerante.

N. 2.1 cpv. 3 lett. b n. 3

2.1 Divieti

³ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- b. Impianti per la refrigerazione commerciale per:
 - 3. il freddo negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, se il freddo negativo è combinabile con un freddo positivo;

N. 2.2 cpv. 5 lett. a e cpv. 6

2.2 Deroghe

⁵ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere per un determinato impianto un'ulteriore deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se:

- a. lo stato della tecnica non consente di rispettare le norme concernenti i requisiti di sicurezza posti agli impianti di refrigerazione e alle termopompe senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria;

⁶ L'UFAM definisce il titolo, la reperibilità o la fonte di approvvigionamento delle norme svizzere secondo il capoverso 5 lettera a nel Foglio federale.

N. 2.2bis

2.2^{bis} Obblighi del gestore e obblighi di informazione concernenti le autorizzazioni eccezionali

¹ Un impianto che può essere immesso sul mercato solo in presenza di un'autorizzazione eccezionale di cui al numero 2.2 capoverso 5 può essere messo in esercizio solo se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell'esistenza di tale autorizzazione.

² Chi immette sul mercato un tale impianto deve mettere gratuitamente a disposizione del gestore una copia dell'autorizzazione eccezionale.

N. 2.3 cpv. 2 lett. b

2.3 Riduzione della quantità di prodotto refrigerante

² I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per:

- b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se contengono per kW di potenza di raffreddamento:
 - 1. oltre 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale effetto serra superiore a 1500,
 - 2. oltre 0,3 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale effetto serra uguale o inferiore a 1500.

N. 5 cpv. 2 lett. b, cpvv. 4 e 5

5 Obbligo di notifica

² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

- b. il tipo, l'ubicazione e la potenza di raffreddamento dell'impianto;

⁴ L'UFAM attribuisce un numero a ciascun impianto e lo comunica alla persona soggetta all'obbligo di notifica che ha messo o mette in esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria.

⁵ La persona soggetta all'obbligo di notifica deve immediatamente apporre sull'impianto il numero comunicato dall'UFAM in modo visibile, facilmente leggibile e permanente.

N. 7

7 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

² Se un'autorizzazione eccezionale per l'allestimento di un impianto stazionario con un contenuto di prodotto refrigerante stabile nell'aria superiore a 3 kg è stata rilasciata prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 2005⁹, l'impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.

⁹ RU 2005 2917

Prodotti estinguenti

N. 3

3 Esportazione

3.1 Divieti

È vietata l'esportazione di:

- a. prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
- c. oggetti e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

3.2 Deroghe

¹ L'esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché di oggetti e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono è consentita per l'uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

² I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati solo allo scopo di renderli innocui, eliminarli o trattarli per la reimportazione.

3.3 Autorizzazione d'esportazione

¹ Chi intende esportare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg deve presentare all'UFAM una domanda di autorizzazione d'esportazione.

² Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

il nome e l'indirizzo del richiedente;

il nome e l'indirizzo dell'importatore estero;

c. per ogni prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono da esportare:

1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,

2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986¹⁰ sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. il nome e l'indirizzo del detentore precedente,
4. la quantità prevista in chilogrammi,
5. la conferma di cui al capoverso 3 lettera b.

³ L'autorizzazione d'esportazione è concessa se:

- a. l'esportazione è effettuata verso Stati che si attengono alle disposizioni ¹¹del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e alle sue modifiche del 29 giugno 1990¹², 25 novembre 1992¹³, 17 settembre 1997¹⁴ e 3 dicembre 1999¹⁵ (Protocollo di Montreal) approvate dalla Svizzera¹⁶; e
- b. il destinatario conferma all'esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per uno degli scopi menzionati al numero 3.2 capoverso 1, per i quali lo stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull'ubicazione, sul tipo e sull'uso dell'impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.

⁴ L'UFAM può chiedere indicazioni supplementari in merito alla provenienza e al previsto impiego del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono. L'UFAM decide in merito alla domanda completa entro due mesi.

⁵ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve presentare l'autorizzazione d'esportazione all'atto della dichiarazione doganale.

⁶ L'esportatore deve conservare l'autorizzazione d'esportazione per un periodo di cinque anni dall'esportazione del prodotto estinguente che impoverisce lo strato di ozono.

N. 7 cpv. 3

7 Obbligo di notifica

³ Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve notificare all'UFAM la quantità esportata al più tardi al momento dell'esportazione.

¹⁰ RS **632.10**

¹¹ RS **0.814.021**

¹² RS **0.814.021.1**

¹³ RS **0.814.021.2**

¹⁴ RS **0.814.021.3**

¹⁵ RS **0.814.021.4**

¹⁶ L'elenco degli Stati può essere consultato nel sito Internet dell'UFAM www.bafu.admin.ch > Prodotti chimici > Disposizioni e procedure.

Allegato 2.15
(art. 3)

Pile

N. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c

3 Deroche

¹ *Abrogato*

² Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile di apparecchi destinati all'impiego in:

c. *Abrogato*

N. 6.1, cpv. 3

6.1 Obbligo della tassa

³ L'organizzazione esenta su domanda dall'obbligo della tassa, i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autovetture e pile industriali, se essi:

- a. nell'ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato possono garantire uno smaltimento delle pile rispettoso dell'ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento;
- b. forniscono un adeguato contributo ai costi, che l'organizzazione deve sopportare per l'esenzione dall'obbligo della tassa e la notifica di cui al numero 6.3 capoverso 2.

N. 6.2

6.2 Ammontare della tassa

¹ L'ammontare della tassa è fissato sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5 e varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa, ma almeno 0,03 franchi per pila.

² Il DATEC fissa l'ammontare della tassa, lo esamina ogni anno e lo adegua se del caso.

N. 6.3 cpv. 2

6.3 Obbligo di notifica

² I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, all'organizzazione la quantità di pile immessa sul mercato durante l'anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L'organizzazione mette loro a disposizione formulari cartacei o elettronici. Inoltre trasmette all'UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest'ultimo.

N. 7 rubrica, cpv. 1 e Ibis

7 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

- a. alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg, che non sono contenute in apparecchi la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° ottobre 2015;
- b. alle minipile con un contenuto massimo di mercurio di 20 g per kg, che sono contenute in apparecchi la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° giugno 2016.

^{1bis} Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

- a. alle pile portatili destinate all'impiego in apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio, comprese quelle contenute in tali apparecchi elettrici, se le batterie sono state immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2016;
- b. alle altre batterie, se:
 1. non sono contenute in apparecchi e la loro prima immissione sul mercato è antecedente il 1° febbraio 2011,
 2. sono contenute in apparecchi, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° ottobre 2011.

Allegato 2.16
(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 1^{bis}

1^{bis} Cromo(VI) nei prodotti in pelle

1.1^{bis} Definizione

Sono considerati prodotti in pelle contenenti cromo gli oggetti fabbricati interamente o parzialmente in pelle, se il loro tenore in cromo (VI) è pari o superiore allo 0,0003 per cento in massa del peso a secco della pelle.

1.2^{bis} Divieto

È vietata l'immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo che vengono in contatto con la pelle.

N. 5.1

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli le autovetture e i veicoli commerciali leggeri secondo la direttiva 2000/53/CE¹⁷, che rientrano nelle classi M₁ o N₁ dell'allegato II sezione A della direttiva 70/156/CEE¹⁸.

N. 5.3

5.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

- a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE¹⁹, alle condizioni ivi specificate;
- b. ai pezzi di ricambio per veicoli, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 1° agosto 2006 sul mercato, ad eccezione di:

¹⁷ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.

¹⁸ Direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23 febbraio 1970, pag. 1; nella versione della direttiva 2001/56/CE, GU. L 292 del 9 novembre 2001, pag. 21.

¹⁹ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/28/UE, GU. L 135 del 22 maggio 2013, pag. 14.

1. pesi equilibratori,
2. spazzole di carbone,
3. guarnizioni dei freni.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1 lettera a, possono essere immessi sul mercato.

N. 5.4

5.4 Etichettatura particolare

I materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati secondo l'allegato 2 della direttiva 2000/53/EG²⁰ o resi identificabili in altro modo.

N. 5.5 cpvv. 1 e 2

5.5 Adeguamento delle eccezioni ed etichettatura

¹ L'UFAM, d'intesa con l'UFSP, adegua i numeri 5.3 capoverso 1, 5.4 e 7 capoverso 2 alla versione vigente dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE.

² Se nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE è specificato per un materiale o un componente originale un termine di scadenza antecedente il 1° agosto 2006, per la loro immissione sul mercato come pezzi di ricambio si applica la disposizione di cui al numero 5.3 capoverso 1 lettera b.

N. 7

7 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 1.2^{bis} non si applica all'immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo, la cui prima consegna agli utenti finali è antecedente il 1° maggio 2016.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per materiali e componenti per veicoli, se sono elencati nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE²¹ e sono stati immessi sul mercato la prima volta entro i limiti temporali e alle condizioni ivi specificati.

³ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i materiali e componenti per veicoli che sono stati immessi sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che contengono materiali o componenti che possono essere immessi sul mercato secondo il capoverso 2.

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa al numero 5.3 capoverso 1

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa al numero 5.3 capoverso 1

Allegato 2.18
(art. 3)

Apparecchi elettrici ed elettronici

N. 3 cpv. 1 lett. c

3 Deroghe

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

- c. agli apparecchi elettrici ed elettronici, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono sostanze elencate negli allegati III e IV della direttiva 011/65/UE²² per gli impieghi ivi menzionati.

²² Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1° luglio 2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata 2014/76/UE, GU L 148 del 13 marzo 2014, pag. 86.